SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1568)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1985 — di articoli del disegno di legge
(V. *Stampato Camera n.* **2388**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

(V. *Stampato Camera n.* **2388-ter**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 novembre 1985

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonchè dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni

di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da « , ciascuna delle quali » sino alla fine del comma.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, già prorogato di 90 giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485, è prorogato di altri 30 giorni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.